

Trattamento di integrazione salariale speciale

## Tutele dei lavoratori dell'indotto di imprese strategiche

Francesco Rotondi e Pietro Speciale - LabLaw Studio legale Rotondi & Partners

Con il **D.L. 2 febbraio 2024, n. 9** (1) il Governo interviene con una serie di **misure a sostegno della piccola e media impresa** - secondo la rubrica del decreto - «dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria».

### Finalità

In particolare, il complesso normativo tende a **tutelare** quel complesso di **realità** intimamente **connesse ad aziende** che gestiscono degli stabilimenti dichiarati di **interesse strategico nazionale** che si trovano in **stato di insolvenza** e che siano state **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**.

Sotto questo profilo, l'attenzione è rivolta in particolare alla tutela dell'indotto dell'*ex* Ilva.

Il decreto, quindi, contiene una serie di misure a favore di queste **imprese** che rischiano di essere **pregiudicate dall'andamento negativo della principale committente**.

In particolare, il decreto, che consta di cinque articoli, prevede - in estrema sintesi e senza alcuna pretesa di definitività - misure di sostegno economico oltre che giuslavoristico.

È, infatti, previsto all'**art. 1** che le imprese che si trovino in difficoltà di accesso al credito ed il cui fatturato dell'ultimo biennio sia stato rivolto per una quota di al meno il 50% al committente che sia incorso in procedure di amministrazione straordinaria, potranno accedere al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996 nella misura dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia e per il 90% dell'operazione finanziaria di primo livello nell'ipotesi di riassicurazione. Sulle medesime operazioni finanziarie le **aziende dell'indotto** potranno richiedere un

**contributo a fondo perduto per l'abbattimento del 50% degli interessi**.

La norma precisa, sul punto, testualmente che: «Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (*«de minimis»*) ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione».

Da ultimo si prevede, all'**art. 3** del Decreto, che i **crediti vantati nei confronti della committente**, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e che ricada nell'alveo di quelle previste dall'art. 1, ovvero quello che gestiscano uno stabilimento dichiarato di interesse strategico nazionale, possano essere considerati **prededucibili e soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese** se «se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e **personale**, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti».

Oggetto del presente contributo giuslavoristico è, però, la disciplina fissata dall'**art. 4** del citato decreto-legge che stanziava la somma di 10 miliardi per l'anno 2024 per **trattamenti di integrazione**

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27, serie generale, del 2 febbraio 2024.